NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUTO ED ACCADEMIA DEI NOBILI ORDINATA...

Toscana, Leopold 2.>

NUOVO REGOLAMENTO

PER L'ISTITUTO

ED ACCADEMIA DEI NOBILI

ORDINATA

DA S. A. R. IL SERENISSIMO

PIETRO LEOPOLDO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXVIII.
NELLA STAMPERIA DI S. A. R. PER GAETANO CAMBIAGI.

Con Licenza de' Superiori.

PIETRO LEOPOLDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

AVendo Noi esaminati i Regolamenti dell' Istituto dei Nobili di questa Città di Firenze approvati già dal Nostro Augustissimo Genitore sotto di 24 Gennaro, e 30. Marzo 1761. ed essendo terminato il quinquennio a cui fu limitata la prima apertura del detto Istituto, ci par tempo opportuno di procedere a quelle nuove disposizioni che dopo un tale esperimento si era riservato a prendere il detto Nostro Augustissimo Genitore, e vogliamo per la continuazione e progresso di tale Istituto dar quelle provvidenze che ci sembran più necessarie alla buona educazione della Nobile Gioventù, con animarla alli Studj e fornirla di tutti i comodi che a tale oggetto può desiderare dalla Nostra Beneficenza.

Per tali cause abbiamo ordinato e ordiniamo l' osservanza perpetua delle seguenti Costituzioni.

DELL' ISTITUTO

TITOLO PRIMO.

I. L'Istituto farà composto di Cinquanta Fondatori e di cinquanta aggregati scelti dal numero degli Accademici giubbilati.

II. I Fondatori attualmente viventi averanno il Diritto di nominarsi il successore, purchè sia Nobile e Suddito Toscano e non Religioso regolare; e quelli che subentreranno in luogo dei Fondatori viventi avranno l'obbligo di nominare un Successore che abbia i sopraddetti requisiti, e di più abbia la giubbilazione dell' Accademia; e quando il Successore non sia in età d'aver ottenuta la Giubbilazione il posto starà vacante finchè non l'ottenga.

III. Quando il Successore non sia nominato succederà l'Erede e tra questi il Primogenito; e quando gl'Eredi siano di famiglia diversa succederà tra loro il più vecchio, purchè abbia i sopraddetti requisiti; e in mancanza di Erede capace quando nella famiglia del Defunto non vi sia alcuno descendente maschio di Lui o de' suoi Fratelli, che abbia, nè possa acquistare detti requisiti il Posto si consideri vacante, e il diritto di nominare ed eleggere il Successore si devolva all' Istituto.

IV. In mancanza di Successore quando il Diritto di nominarlo si devolverà all'Istituto l'elezione doverà cadere sopra un Accademico giubbilato.

V. Niuno possa sostenere le veci di due Fondatori, e venendo il caso di una successione devoluta a uno che fusse già del numero dei Fondatori, possa il medesimo nominare altro soggetto ancorchè figlio e fratello dentro il termine di

due

due mesi, purchè abbia i requisiti soprascritti, e sia o possa divenire Accademico giubbilato.

VI. Il novello ammesso o sia per successione o per nomina dei Fondatori, o sia per elezione dell' Istituto pagherà d'entratura Scudi dieci, e la Tassa di Scudi due l'anno.

VII. In caso di renunzia del Fondatore il Diritto di nominare si devolverà all'Istituto nel modo che si è detto di sopra nel caso che il Successore sia incapace.

VIII. Quando la nomina del Successore si devolverà all'Istituto gli eletti in tal guisa non conserveranno nè il nome nè il diritto di Fondatori, ma si considereranno come gli altri aggregati.

IX. Dal numero degli Accademici giubbilati si sceglieranno per partito dell' Adunanza generale fino a cinquanta Soggetti a misura che averanno o acquisteranno il detto requisito fino a tanto che con i cinquanta Fondatori o loro Surrogati non sia completo il numero di cento, i quali tutti formino insieme co i Fondatori un Corpo solo, e componghino tempo per tempo l' Adunanza generale dell' Istituto.

X. Gli Accademici giubbilati che vorranno essere aggregati all'Istituto e aver voce nell'Adunanza generale dovranno farne la domanda alla Giunta, e presentare alla medesima la loro giubbilazione, e dalla Giunta sarà proposta all' Adunanza generale, la quale potrà ammetterla o non ammetterla per suo legittimo Partito alla pluralità delle voci, e in concorso di più domande s' intenderà ammessa quella che resterà vinta per maggior numero de' Voti.

XI. Gli Aggregati dovranno pagare l' istessa entratura di Scudi dieci, e l' Istessa Tassa di Scudi due l' anno.

DELL' ADUNANZA GENERALE DELL' ISTITUTO.

TITOLO SECONDO.

I. COnfermiamo al detto Istituto la Nostra Reale Protezione in segno della quale tutte le Adunanze generali e particolari del medesimo saranno assistite da un Nostro Rappresentante, dove Egli presiederà in posto e sedia distinta con facoltà di proporre o di far proporre di sua intelligenza e consenso gli affari che vi dovranno esser discussi, e con facoltà d'invigilare alla regolarità e buon ordine delle Adunanze che senza sua permissione non potranno tenersi.

II. Dichiariamo che l'autorità di detto Rappresentante si estende sopra tutti i Cavalieri componenti l'Istituto, sopra tutti gl' Accademici Professori Maestri, e Ministri, sicchè dovrà da tutti portarsi al medesimo il dovuto rispetto come Rappresentante la Nostra Real Persona; ed Egli avrà facoltà di correggere e bisognando anco di punire quelli che mancassero ai loro doveri, facendoli allontanare dall' Istituto per quel tempo che giudicherà conveniente alle circostanze dei Casi.

III. E premendoci che i Giovani Accademici, l'educazione dei quali è il principale oggetto delle Nostre Cure, siano diretti da una continua e prudente assistenza abbiamo al detto Nostro Rappresentante aggiunto un Soprintendente all' Accademia, il quale vogliamo che intervenga in tutte le adunanze generali, e particolari dell' Istituto, e abbia il primo luogo dopo il Rappresentante, e in caso di sua assenza faccia le sue veci con le facoltà che ad Esso appartengono.

IV.

IV. Il detto nostro Rappresentante e il detto Soprintendente dell' Accademia staranno in Ufficio a Nostro beneplacito riservando i loro posti alla Nostra nominazione.

V. L' Adunanza generale eleggerà dal suo Corpo gli altri Ufiziali necessarj al governo dei suoi affari che saranno un Soprintendente del Casino, due Assistenti, un Provveditore, un Depositario, e un Segretario.

VI. Il Soprintendente del Casino non averà meno di anni quaranta, e gli altri Ufiziali non averanno meno di anni trenta, e ogn' anno dovranno eleggersi i nuovi Ufiziali, o confermarsi i vecchi, e tutti i partiti dovranno farsi a Voti segreti e vincersi alla pluralità delle Voci.

VII. Oltre i predetti Ufiziali si estrarranno a sorte dodici Soggetti fra tutti i componenti l' Istituto, e mandati a Partito detti dodici ne resteranno vinti quattro i quali s' intenderanno aggiunti a detti Ufiziali; e in tal guisa dal Nostro Rappresentante, dai Soprintendenti dell' Accademia e del Casino, dai due Assistenti, dal Provveditore, dal Depositario, dal Segretario e dai predetti quattro Aggiunti resterà formata la Giunta deputata al Governo attuale dell' Istituto.

VIII. Quando si dovranno eleggere nell' Adunanza generale i nuovi Ufiziali anderà a Partito per ogni posto l' Ufiziale che averà esercitato nell' anno scaduto, e tre nuovi Soggetti nominati dalla Giunta.

IX. L' Adunanza generale nel caso di dovere ammettere qualche nuovo aggregato nell' Istituto gli ammetterà secondo le regole prescritte al titolo primo §. 9.

X. I Professori delle Scienze, e di Lingua Toscana da Noi stipendiati son riservati alla Nostra nominazione.

XI. Nel caso di vacanza degl' altri Maestri, non comprendendo mai sotto questo nome i detti Professori, la Giunta proporrà tre Soggetti che si manderanno a partito nell' Adunanza generale, e secondo che resteranno vinti si proporranno alla Nostra Reale approvazione.

XII. Per i Ministri inservienti in caso di nuova elezione si proporranno similmente dalla Giunta tre Soggetti, de' quali

nell' Adunanza generale resterà eletto quello che sarà vinto con partito più favorevole.

XIII. L' Adunanza generale si terrà ordinariamente due volte l'anno, cioè nel principio del mese di Marzo per eleggere i nuovi Ufiziali, e in principio del mese d' Aprile per dare il possesso a detti nuovi Ufiziali e vedere il Bilancio, e in ciascheduna di dette Adunanze potrà ammettere i nuovi aggregati, e fare le altre deliberazioni, che sono di sua competenza; e si adunerà ancora dentro all' Anno quando per qualche urgenza straordinaria il Rappresentante giudichi di doverla adunare.

XIV. In detta Adunanza generale prescindendo dalla preminenza dovuta al Rappresentante e al Seggio della Giunta con l'ordine sopra descritto niuno averà precedenza sopra dell' altro.

DELLA GIUNTA.

TITOLO TERZO.

I. LA Giunta averà il Governo attuale dell' Istituto e sue rendite, e dovrà adunarsi ogni volta che il Rappresentante lo stimerà a proposito, e ogni qual volta venga richiesto dai Soprintendenti dell' Accademia e del Casino.

II. Farà la medesima tenere in buon ordine la Scrittura delle rendite e delle spese dell' Istituto, procurerà di tener vive l' esazioni e non si faranno spese straordinarie senza che la Giunta per suo legittimo Partito le abbia approvate.

III. E procurerà di dirigere tutto l' avanzo delle sue rendite al miglior servizio dell' Accademia e degli Accademici.

IV. Esaminerà le cose da proporsi nelle Adunanze generali, le quali quando siano vinte dalla Giunta, saranno dal

dal Nostro Rappresentante fatte proporre insieme con quelle di più, ch' Esso crederà degne di proposizione.

V. Quando si dovesse trattare di alienar Capitali, la Giunta avanti di proporre l' alienazione all' Adunanza generale dovrà avere il previo consenso in scritto della metà dei Fondatori e attendere che resti in appresso approvata e vinta per legittimo Partito di detta Adunanza generale.

VI. Per la proposizione dei nuovi Ufiziali si conterrà come sopra si è detto al Titolo secondo §. 8.

VII. E per la proposizione di nuovi Maestri e di nuovi Ministri inservienti farà la proposizione di tre Soggetti all'Adunanza generale come sopra si è detto al Titolo secondo §. 11. e 12.

VIII. Ma nel caso che il posto non sia vacante per morte o renunzia o promozione dello Stipendiato, in tal caso si aspetterà ai soli Soprintendenti dell' Accademia e del Casino respettivamente secondo la qualità dell' inservienti il giudicare se chi serve meriti o non meriti conferma.

IX. Se credano che meriti conferma ne renderanno inteso il Rappresentante, e con la sua approvazione proseguirà ognuno il suo servizio.

X. Se sarà stimato l'affare dubbioso il Rappresentante lo proporrà alla Giunta e se sarà vinto per la conferma non averà ulteriore prosecuzione.

XI. Se non sarà vinto, la Giunta sceglierà tre nuovi soggetti e gli proporrà al Partito dell' Adunanza generale insieme con quello che attualmente si trova in possesso dell'Ufizio.

XII Mancando dentro all' Anno qualche Ufiziale la Giunta averà la facoltà di nominare un Interino che compisca l' Anno, e il simile farà nel caso che mancasse qualche Maestro o Ministro inserviente senza pregiudizio della collazione competente all' Adunanza generale.

XIII. Per le recognizioni straordinarie da darsi ai Maestri e inservienti la Giunta sentiti i respettivi Soprintendenti che sono consapevoli delle fatiche di ciascheduno proporrà all' Adunanza generale ciò che crederà opportuno.

XIV.

XIV. Confermiamo il presente Assessore e il Cancelliere dell' Istituto per il tempo che sono stati eletti; e permettiamo che la Giunta li possa confermare per quanto maggior tempo sarà di suo piacimento; e in caso di vacanza ci contentiamo che la Giunta medesima ci faccia la proposizione dei successori in detti Posti per attenderne la Nostra approvazione.

DEGLI UFIZIALI DELL' ISTITUTO.

TITOLO QUARTO.

I. GLi Ufiziali eletti dall' Adunanza generale abbiano un termine di quindici giorni a deliberare, passati i quali s' intenda accettato l' Ufizio, e chi rifiuta dentro al termine dovrà pagare la solita Tassa di lire venti; e il Posto che viene a vacare resterà conferito dalla Giunta.

II. Il Soprintendente dell' Accademia eserciterà la sua Carica secondo le Istruzioni che gli abbiamo date.

III. Il Soprintendente del Casino invigilerà al suo dipartimento perchè vi sia conservato il buon ordine. Permetterà l' accesso a detto Casino a tutti quelli ch' essendo Sudditi Toscani proveranno la loro Nascita Nobile coll' attestato dell' Archivio di Palazzo, e a tutti quei Forestieri che lo giustificheranno coll' attestato del Ministro di sua Nazione; e non essendovi Ministro colle giustificazioni legittime della sua Nascita, o almeno con Lettere di Personaggi degni di fede e cogniti al Soprintendente o a qualche altro Cavaliere del Paese che risponda per i Forastieri.

IV. Gli Assistenti dovranno dare aiuto in caso di occorrenza ai Soprintendenti dell' Accademia e del Casino.

V.

V. Il Provveditore averà cura delle spese ordinarie, e straordinarie, e dell'esazione delle rendite per le spese straordinarie impetrerà la permissione della Giunta; invigilerà alla conservazione delle Suppellettili e d'ogni altro effetto renderà conto alla Giunta dello stato dell'Azienda ogni volta che ne sarà richiesto, e alla Congregazione generale una volta l'anno nella presentazione del Bilancio.

VI. Il Depositario riceverà e pagherà il denaro dell' Istituto col mandato del Provveditore, e darà il Conto di Cassa ogni volta che ne sarà richiesto dalla Giunta, e darà il Bilancio annuale alla generale Adunanza.

VII. Il Segretario conserverà le Scritture dell'Istituto, assisterà ai Partiti e deliberazioni della Giunta e dell'Adunanza Generale, e ne terrà i Registri.

VIII. Oltre i predetti due assistenti anco il Provveditore e il Segretario e i quattro Soggetti aggiunti potranno venir richiesti dal Soprintendente dell'Accademia di prestar qualche assistenza alla medesima in caso di qualche sua assenza o impedimento, acciò quella non manchi della continua vigilanza e direzione di cui ha bisogno.

IX. L'Assessore servirà di Consiglio all'Istituto o alla Giunta in tutti gl'Affari che meritano qualche attenzione all'Interesse dei terzi e alla Giustizia.

X. Il Cancelliere assisterà alle Adunanze generali e quelle della Giunta per notarne le deliberazioni.

DELL' ACCADEMIA.

TITOLO QUINTO.

I. Vogliamo che l'Accademia destinata per li Studi della Gioventù prosegua i suoi esercizi dove si trova stabilita, fino a tanto che non sia approntata la nuova Residenza che ci riserviamo di assegnarle acciò resti totalmente separata dal Casino.

II.

II. Si stabiliranno nella detta Accademia quattro Lezioni di Scienze cioè di Geometria, di Fisica generale, di Morale, e d'Istoria che s'insegneranno indispensabilmente ogni mattina, eccettuato il Giovedì e la Domenica.

III. Sarà stabilito inoltre un Lettore di Lingua Toscana che farà nelle mattine del Giovedì e della Domenica dalle ore 11. alle 12. una pubblica Lezione a tutti sopra qualche Soggetto d'erudizione, e avrà l'obbligo d'insegnare in Casa propria ai Forestieri che gradiscono d'imparare la Lingua Toscana.

IV. L'Accademia dovrà aprirsi avanti le ore 9. della mattina, e alle ore 9. in punto dovrà darsi principio alle due Lezioni di Morale e d'Istoria che dureranno fino alle ore 10. e mezzo, dopo le quali averanno principio le altre due Lezioni della Geometria e della Fisica generale che continueranno anch'esse per un'altra ora e mezzo, nelle quali saranno compresi anco gli elementi della Geografia e della Sfera.

V. Per insegnare gl'Elementi delle predette Scienze sarà data a ciaschedun Maestro la conveniente Istruzione all'oggetto che tali Lezioni servino per coltivare lo spirito dei Giovini Studenti, e per prepararli alli Studi maggiori che dovranno fare nelle Nostre Università.

VI. Riserviamo alla Nostra nominazione i predetti quattro Professori di Scienze, e il Professore di Lingua Toscana, siccome ci riserviamo di provvedere alla loro sussistenza, senz'aggravio delle rendite dell'Istituto, aggregandoli al Ruolo dei Professori del Nostro Studio Fiorentino.

VII. I Maestri delle Lingue straniere e delle Squole di Disegno, di Architettura, di Ballo, e di Scherma saranno pagati e remunerati dall'Istituto secondo le occorrenze a proposizione del Soprintendente dell'Accademia.

VIII. Le Scuole di Picca Bandiera, e Cavalletto resteranno soppresse.

IX. L'esercizio della Cavallerizza resterà nel piede solito e nelle ore solite, e gli Accademici saranno ricevuti a det-

a detta Scuola ſenza veruno aggravio nè di Eſſi nè dell' Accademia che liberiamo da qualunque ſpeſa ſolita farſi in paſſato volendo che gli Accademici non ſiano tenuti ad altro che alla mancia di uno Zecchino il meſe ſolita darſi agl'Ufiziali della Cavallerizza deſtinati al loro ſervizio.

X. Nella mattina oltre le predette Lezioni di Scienze dovranno ſtare aperte le Scuole delle Lingue ſtraniere con obbligo di attendervi tre ore, e di dividere le loro Lezioni in due Claſſi, poichè in tal guiſa gl' Accademici che ſono occupati nelle Scienze alla prima ora potranno andare nella ſeconda ora alle Lingue, e gli Accademici che reſtano occupati nella ſeconda ora alle Scienze potranno andare alla prima ora alle Lingue.

XI. Nel giorno dopo pranzo ſtaranno aperte nell'Accademia le Scuole di Diſegno di Architettura di Ballo e di Scherma con quel regolamento di ore che ſecondo le Stagioni, e l' affluenza degli Scolari il Soprintendente giudicherà a propoſito.

XII. Ciaſchedun Giovine ſtudente del Noſtro Gran-Ducato purchè abbia i debiti requiſiti di Naſcita potrà eſſer ricevuto nell' Accademia dagl' anni 10. ai 20.

XIII. Avanti di eſſer ricevuto ſarà eſaminato per vedere ſe abbia fatti li Studi preparatorj che lo rendino atto a comprendere i Libri che in appreſſo dovrà ſtudiare.

XIV. Eſſendo ricevuto debba ciaſcheduno pagare lire venti per l' entratura e la Taſſa ſolita di lire dieci il meſe ogni due meſi anticipata, dalla qual Taſſa niuno ſi terrà eſente ne i Figli dei Fondatori ne i Fondatori medeſimi ſe porterà il caſo che queſti debbino eſſer ricevuti nell' Accademia.

XV. Continueranno gli Accademici per ſette anni il detto pagamento, e colla frequentazione dell' Accademia, e con la buona condotta potranno ottenere in ſuo tempo la Giubbilazione, e profittare degli Studj ed eſercizi dell' Accademia per quanto maggior tempo ſarà di loro beneplacito.

XVI.

XVI. Ciascheduno dei nostri Sudditi che si presenti all'Accademia sarà obbligato a prendere per necessità le predette quattro Lezioni di Scienze, principiando dalla Geometria e proseguendo alle altre a misura che dai Maestri e dal Soprintendente sarà creduto capace di maggiori cognizioni.

XVII. Non si accorderà dispensa per esentarsi dalle predette Lezioni, e se per qualche infermità o altra giusta ragione si dovessero intemettere se ne dovrà ripigliare il corso di modo tale che l'effetto sia che ciascheduno Accademico per ottenere la Giubbilazione e godere dei Privilegi e considerazioni di Accademico abbia avanti di sortire dall'Accademia compiti esattamente i suoi corsi elementari delle predette Scienze, e riportato l'attestato dei Maestri e del Soprintendente di aver compito alla detta obbligazione.

XVIII. Solo chi sarà in grado di andare alle Nostre Università di Pisa e di Siena sarà dispensato dal compimento di detti corsi elementari, e potrà ancora ottenere dall'Accademia la Giubbilazione senza ulterior pagamento di Tassa, quando giustifichi di aver consumato il tempo del suo Settennio fra l'Accademia di Firenze e le predette Università.

XIX. Niuno Scolare fin che durerà a essere Accademico o non sarà giubbilato potrà di suo arbitrio principiare dette Scuole o principiate lasciarle a suo piacimento ma dovrà in tutto dipendere dal consiglio e direzione del Soprintendente che consultato il suo genio e la sua abilità e sentiti i Maestri potrà regolare con prudenza le ore de suoi studj e suoi esercizi.

XX. Resterà sempre in libertà degli Accademici o dei loro Genitori di ritirarsi dall'Accademia per qualunque causa, purchè ne diano parte al Soprintendente e saldino la Cassa per tutto quel tempo che sono stati ammessi.

XXI. Chi averà i requisiti per domandare la Giubbilazione dovrà produrre l'attestato del Depositario di non restar debitore alla Cassa dell'Istituto, e gli Attestati dei Maestri delle Scuole da lui frequentate, insieme coll'attestato

del

del Soprintendente che certifichi di aver esso adempito a tutti i doveri di un buono e diligente Accademico tanto per lo studio che per la morigeratezza e di essersi perciò renduto meritevole della domandata Giubbilazione. E nel caso che egli abbia impiegato del tempo nelle dette Università di Pisa e di Siena dovrà produrre al Soprintendente gl'attestati dei Professori sotto dei quali ha studiato, e dei Superiori delle Università che possono esser consapevoli dei suoi Studj e de suoi portamenti, e con tali Documenti dovra fare la sua domanda al Nostro Rappresentante che dovrà proporla alla Giunta e quindi all' Adunanza dell' Accademia, per legittimo Partito della quale dovrà restar vinta.

XXII. Agli Accademici attuali che sono stati ammessi per qualche anno nell'Accademia saranno contati nel loro Settennio gli anni decorsi, e potranno ottenere la Giubbilazione al loro tempo, quando giustifichino di aver fatti i loro Studi per l'avvenire con le regole soprascritte.

XXIII. Quando resti vinta detta domanda di Giubbilazione il Nostro Rappresentante spedirà la Patente di Giubbilazione che sarà da Noi sempre considerata per un attestato di merito personale, e per un requisito distinto tra i Giovini Nobili che domanderanno impiegarsi nel Nostro Real servizio civile o militare.

XXIV. I Giovini Forestieri di qualunque Nazione che si presenteranno con giustificare i detti requisiti della loro nascita saranno ammessi pagando la Tassa comune, senza veruno degl'altri obblighi imposti ai Nostri Sudditi dal §.12. in poi salva la debita subordinazione e rispetto ai Maestri alla disciplina delle Scuole e al Soprintendente.

XXV. E volendo noi dare un pubblico contrassegno dell'affetto che portiamo a questo stabilimento ci dichiariamo che in avvenire i Nostri Paggi di Onore saranno scelti dal numero degli Accademici che si saranno meritati maggior distinzione, e vogliamo altresì che nei giorni di Gala il Nostro Rappresentante e il Soprintendente dell' Accademia ci presentino tutti gl' Accademici attuali in corpo.

XXVI.

XXVI. Vogliamo che detti Accademici attuali durante il settennio dei loro Studj dimorando in Firenze non possino esser convenuti avanti verun Tribunale senza licenza sottoscritta dal Nostro Rappresentante e dal Soprintendente dell' Accademia, e ci riserviamo per quelli Accademici che averanno fatto maggior profitto nelli Studj di animarli a tenore delle circostanze con particolari dimostrazioni della Nostra benevolenza.

XXVII. E siccome desideriamo che dopo li Studi Accademici passino i Giovini Nostri Sudditi agli Studj maggiori nell' Università senza dei quali non possono perfezionarsi nella cognizione delle cose necessarie alle vicende della vita Umana, e considerando che non tutti averanno il comodo di fare i loro corsi all' Università, così per aiutare quelli che hanno ben principiata la loro educazione nell' Accademia, e dimostrano talento e son mancanti di forze Patrimoniali terremo riservati due posti l' Anno nei Collegi di Pisa, riservandoci in oltre di assistere e distinguere con qualche sussidio straordinario chi si mostrerà più atto e più zelante a corrispondere alle Nostre Paterne intenzioni.

XXVIII. Queste sono le disposizioni che per ora e fino a nuovo Nostro Ordine dovranno osservarsi per dare un più fermo stabilimento all' Istituto e all' Accademia derogando a tutti gl' Ordini emanati nei passati tempi.

Dato li ventotto Ottobre Mille settecento sessantotto.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

ROBERTO PANDOLFINI.